

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALARI, CINGOLANI, CARELLI e DE LUCA Carlo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1958

#### Provvedimenti per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione al disegno di legge n. 2016, presentato il 5 giugno 1957, scrivevamo: « Già nella relazione al disegno di legge n. 1535, comunicato alla Presidenza del Senato l'8 giugno 1956 e tendente alla costituzione di un Ente per la irrigazione in provincia di Perugia, si ebbe a richiamare la vostra attenzione sugli incalcolabili danni arrecati alla olivicoltura della Italia centrale e specie dell'Umbria, dalla eccezionale ondata di freddo del febbraio 1956. Si precisava in detta relazione e per quest'ultima Regione che, a giudizio dei tecnici, su circa sei milioni di piante oltre quattro milioni, in prevalenza adulte, erano da recidere al ciocco o alla impalcatura dei rami. E ad oltre un anno di distanza, tali previsioni, che da molti si ritennero eccessivamente pessimistiche, hanno trovato purtroppo la più dolorosa conferma. A scopo di esemplificazione ci si sofferma a prospettare, per ora, la situazione della Provincia di Perugia, che aveva prima della gelata 5.320.000 olivi adulti in produzione piena e 900.000 giovani improduttivi, e che ora è la seguente:

Piante morte o tagliate al ciocco.	2.612.400
piante tagliate alla corona . .	1.119.600
piante con potatura di riforma .	1.555.000
Totale. . .	<u>5.287.000</u>

Solo dunque il 15 per cento, e cioè 933.000 piante, è rimasto indenne o, per meglio dire, apparentemente indenne perchè piante che, sembravano tali, seguitano a morire continuamente, tanto profondamente sono state colpite dalla terribile ondata di freddo. Nè migliore è la situazione della Provincia di Terni ove su 3.535.000 piante, 2.201.700 risultano morte o da tagliare al ciocco, 469.050 abbisognevole di potatura di riforma e 732 mila e 250, cioè il 21,50 per cento, apparentemente indenni. Dal punto di vista produttivistico si può ritenere che le piante da sostituire o da tagliare al ciocco (che nella provincia di Perugia sono rispettivamente 124.000 e 2.488.000) potranno riacquistare un certo seppur minimo equilibrio produttivo dal decimo al quindicesimo anno; quelle tagliate alla corona verso l'ottavo anno, quelle con potatura di riforma al quarto anno. Per una durata di dieci anni, in tutta la Regione Umbra, ove l'olio costituiva il prodotto principale, nulla o quasi da tale coltura si potrà ritrarre mentre enormi saranno le spese indispensabili per la ricostituzione del distrutto patrimonio. D'altra parte lo stato di profonda depressione di tutta la Regione, che anche dal punto di vista economico è l'ultima delle Regioni del centro-nord e che altri ingenti danni ha sofferto dalle bri-

nate dell'8 maggio 1957, il fatto che la proprietà agricola è frazionatissima e che nelle loro grandissima maggioranza i terreni spesso rocciosi e scoscesi non sono suscettibili di altre culture nè assoggettabili almeno al pascolo, per la salvaguardia delle piante risorgenti, non consentono minimamente la ricostituzione di questa cultura fondamentale anche per l'economia nazionale. Nè si potrà sostenere che la legge 26 luglio 1956, numero 839, che contiene provvidenze generiche per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura in tutto il territorio nazionale, possa svolgere un ruolo risolutivo per zone danneggiate dal gelo. Per quanto riguarda infatti la sola provincia di Perugia, al 30 novembre 1956 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha ricevuto domande di contributo, in base a detta legge, per lire 792 milioni e 12.951, mentre lo stanziamento è stato di lire 160.000.000. In conseguenza solo 2923 — le più piccole — su 8232 domande, sono state accolte, mentre le altre dovranno attendere gli esercizi futuri. Ma gli olivicoltori che, come sopra specificato, sono in maggioranza piccoli e piccolissimi coltivatori diretti e che speravano in un aiuto immediato, dopo tante domande e tante scartoffie, non possono attendere. Da qui uno stato di profondo scoraggiamento e di delusione, oliveti abbandonati, gente che emigra all'interno ed all'estero. Si può assistere passivamente a tale dolorosa situazione? Assolutamente no, sia per ragioni umane e sociali, di per sè evidenti, sia per ragioni economiche essendo a tutti nota l'importanza della olivicoltura per l'economia nazionale, specie nella imminenza della realizzazione del Mercato comune che impone in modo assoluto la valorizzazione di uno dei prodotti più tipicamente italiani e mediterranei. La Francia, per la quale l'olivicoltura non costituisce certo un problema essenziale come per l'Italia, avendo complessivamente 12.000.000 di piante di cui solo 3.300.000 o morte o tagliate al ciocco, già dal 2 dicembre 1956 con una leggina di quattro articoli ha adottato provvidenze tali che se si volessero imitare in Italia si dovrebbero per la sola Umbria, come ha dimostrato l'illustre professore Moretini, stanziare circa 17 miliardi. Ma se non è

certamente il caso di invocare certi parallelismi, non si deve però non sottoporre alla attenzione dei responsabili delle sorti della vita della nostra olivicoltura, che rappresenta il più sacro dei nostri patrimoni, quanto altri hanno già compiuto senza attendere le tante sollecitazioni che in Italia in tutte le sedi, parlamentari ed extra, sono state in tutti i toni elevate. Sollecitazioni che a quanto ha annunciato il Presidente del Consiglio onorevole Zoli, avrebbero indotto il nuovo Governo a stanziare 10 miliardi per la concessione di mutui al 3 per cento in un triennio per la ricostituzione degli oliveti in talune provincie dell'Italia centrale particolarmente danneggiate dalle note gelate del 1956. Nel prendere atto con compiacimento di tali provvidenze e con l'augurio che favorevoli circostanze ancora di più possano per l'avvenire consentire nello specifico settore del credito, non si può però non invocare l'adozione di altri urgenti rimedi. In tutte le discussioni dei bilanci dell'agricoltura ed anche in altre occasioni si è sempre lamentato infatti l'eccessivo peso degli oneri fiscali gravanti sull'agricoltura. Invero tale onerosità non è da attribuirsi tanto alle imposte e tasse erariali quanto ai molteplici e vari gravami comunali, provinciali consorziali, unificati ecc. Interessante e doveroso è dunque esaminare l'attuale situazione dell'olivicoltura in relazione al vigente regime fiscale. All'uopo occorre ricordare: 1) l'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative sul Catasto 8 ottobre 1931, n. 1572, il quale prevede le cause di variazione dell'estimo catastale in aumento ed in diminuzione che nel caso in esame consisterebbe « nella perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento; 2) l'articolo 47 dello stesso testo unico il quale prevede che « nel caso in cui per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta annua. *Nei casi ordinari di gravi infortuni non preveduti nella formazione dell'estimo i quali colpiscano de-*

*terminate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative* »; 3) la legge 14 giugno 1934, numero 1091, che prevede la esenzione decennale della imposta sui terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi nel ciocco, nel tronco, o nella chioma. Per l'applicazione pratica di tali leggi sono competenti gli uffici tecnici erariali e, per la seconda, anche gli ispettori dell'agricoltura che debbono predisporre di volta in volta il piano delle operazioni sopra specificate. Ciò spiega come nessun olivicoltore abbia avanzato domande di esenzione in base alla legge 1091, mentre per l'applicazione degli articoli 43 e 47 del testo unico nella sola regione umbra tali domande sono state complessivamente 20.675.

Quali, in concreto, per gli interessati, i benefici fiscali derivati dall'accoglimento di tali domande richiedenti una istruttoria difficoltosa, complicata ed estenuante per gli uffici tecnici erariali? Del tutto irrilevante.

A parte infatti le defatiganti istruttorie e le difficoltà che si verificano le condizioni ad esempio dell'articolo 47 (è sufficiente ad escluderle, che il terreno coltivato faccia parte di un più vasto fondo o consenta, sia pure altre magrissime culture) l'esenzione riguarda solo il tributo dovuto allo Stato. Ora è risaputo che il fisco sui terreni percepisce due tributi: imposta terreni e reddito agrario che variano a seconda la qualità dei fondi stessi (seminativi di sei categorie, seminativi irrigui, arborati, pascoli, vitati, ecc.). Su tali imposte, se comportano rispettivamente per l'oliveto di I categoria lire 1.500 e lire 186 all'ettaro, si aggrovigliano, poi, le altre sovrimposte e tributi vari che, ad esempio per il Comune di Foligno per l'esercizio 1955-56, sono stati: sovrimposte provinciali, 518 per cento sui terreni e 255 per cento sui redditi agrari; sovrimposte comunali, 534 per cento sui terreni e 246 per cento sui redditi agrari; assicurazione infortuni, 78 per cento sui terreni e 72 per cento per aggi, totale sovrimposte: lire 15.012 cui si debbono aggiungere tributi consorziali di varia natura ed entità

e soprattutto i contributi unificati in lire 14.000.

Complessivamente per un ettaro di oliveto di I categoria si pagano dunque lire 1.686 allo Stato; lire 29.012 di contributi normali oltre all'onere di altri tributi ad enti vari.

Tra i tributi erariali e quelli di altro genere, esiste dunque un rapporto da uno a 18, e spesso ancora maggiore per la incidenza di altri tributi speciali, per cui resta dimostrato come le esenzioni fiscali di cui alle leggi citate sono delle vere e proprie burle che non pagano nemmeno le spese per la documentazione ecc. e servono spesso soltanto ad esasperare gli animi della povera gente. Giustizia però vuole che non si debbano pagare tributi per redditi che più non esistono tanto più che tali redditi costituiscono, per la stragrande maggioranza dei casi, gli unici redditi degli agricoltori dell'Umbria ed anche delle Regioni contermini. Si impone dunque per gli agricoltori un provvedimento straordinario che integri e completi quelli già emanati in modo generico con la legge citata del luglio 1956 e quelli annunciati per i danneggiati dal gelo. Le agevolazioni creditizie potranno convenientemente ed utilmente essere sfruttate dagli olivicoltori che abbiano medie e grandi proprietà, mentre è illusorio che possano beneficiarne i piccoli, ed i fondi stanziati con la legge n. 839, se proprio necessario, potranno essere devoluti con maggiore ampiezza alle zone meno danneggiate. Per queste ragioni si propone una legge che preveda esoneri tributari limitati al periodo di tempo minimo necessario per poter percepire un qualche reddito dagli oliveti danneggiati (e tutti lo sono stati almeno per un triennio) ed un contributo, come è stato fatto in Francia, per gli olivicoltori danneggiati che provvedano o abbiano nel frattempo provveduto al ringiovanimento degli olivi danneggiati od alla formazione dei nuovi oliveti. Lo Stato dovrà naturalmente provvedere ad integrare i bilanci degli enti che non potranno più esigere i tributi che si propone di eliminare. Solo con l'adozione di provvedimenti che si ha l'onore di proporre alla Vostra approvazione, l'olivicoltura dell'Italia centrale, che qualitativamente dà il maggio-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re contribuito alla produzione nazionale, potrà risollevarsi dalla tristissima situazione in cui versa e contribuire a migliorare la nostra bilancia commerciale specie in vista delle prospettive del Mercato comune. Nè sarà inutile sottolineare anche il fatto che le zone colpite appartengono soprattutto all'Italia centrale ed alla parte più povera della stessa, vale a dire a tutta l'Umbria, alla Sabina, al Viterbese, al Senese a parte dello Aretino, a parte delle Marche e dell'Abruzzo: zone che economicamente sono in modo particolare più vicine di quanto non si creda a quella Italia meridionale alla quale, molto giustamente, i Governi precedenti e quello attuale hanno dedicato ed intendono dedicare le cure migliori. E non sarebbe certo inopportuno ma sommamente giusto ed utile ricordarsi, almeno in questa triste circostanza, che in Italia non esiste solo un Mezzogiorno ed un Centro-Nord, ma un Mezzogiorno ed un Centro ben differenziato, anche questo, dal Nord ed a porsi quindi su di un piano ben diverso in quella politica di sviluppo e di investimenti che si intende attuare.

Il 24 luglio 1957 il Governo presentava il disegno di legge n. 2082 contenente quelle provvidenze creditizie già preannunciate in sede di presentazione del programma del Governo e di cui si era tenuto conto nella stesura del nostro disegno di legge. Nella discussione che molto affrettatamente si svolse alla Commissione di agricoltura del Senato, si tentò di fondere i due testi per dar così vita ad un provvedimento organico che avesse una volta per sempre esaurito i doverosi interventi dello Stato a favore del di-

sgraziato settore olivicolo. Il Ministro della agricoltura si ostinò nel respingere tali richieste e gli argomenti addotti a favore della stessa. Il disegno di legge governativo che si tendeva a far approvare prima delle ferie estive fu dalla Camera egualmente rinviato ad ottobre e diventò la legge n. 1178 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1957. I risultati di tale legge sono stati quelli che facilmente si erano previsti: vantaggiosa per le medie e grandi proprietà, di nessuna efficacia per le piccole per due ordini di ragioni. I piccoli proprietari, infatti, (e la piccola proprietà olivicola come ogni altra proprietà a cultura specializzata è in genere frazionatissima) che potrebbero aver diritto a mutui inferiori a lire 1.000.000 ed anche a lire 500.000, non hanno alcuna convenienza economica a contrarli dovendo sobbarcarsi una spesa che oscilla dalle 40, alle 50 mila lire di cui lire 24.000 per diritti ed onorari notarili e lire 20.000 per spese relative agli accertamenti legali da effettuarsi dagli stessi notai. Infine i piccoli proprietari non sono in grado di offrire le garanzie richieste in quanto i terreni olivati, in genere di per sé sterili e non assoggettabili a cultura di rilievo, privati della produzione olivicola non hanno che un bassissimo valore. Occorre perciò riparare ad una evidentissima ingiustizia consumata in danno di coloro che più dovrebbero essere aiutati.

A tale scopo si ripresenta il disegno di legge con la sola aggiunta di una norma che esclude l'applicazione dei provvedimenti invocati a coloro che avranno fruito delle provvidenze creditizie.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono esenti per un triennio da tutte le imposte erariali, comunali e provinciali, dai contributi unificati, dalle imposte consorziali, tutti i terreni qualificati oliveti che in dipendenza delle gelate abbiano subito una perdita di oltre metà del reddito. Sono esenti per pari periodo e dalle stesse imposte e tasse e contributi i terreni a cultura promiscua con soprassuolo costituito da olivi, limitatamente alla porzione imponibile riferentesi al soprassuolo.

**Art. 2.**

Sono esenti per un ulteriore periodo di dieci anni tutti i terreni qualificati oliveti e quelli a cultura promiscua per la porzione di imponibile riferentesi al soprassuolo, che alla fine del triennio abbiano avuto gli olivi tagliati al ciocco.

Ove il taglio non sia stato esteso all'intera superficie la esenzione sarà proporzionale al numero delle piante abbattute.

**Art. 3.**

Per ogni olivo ringiovanito o piantato, entro il triennio, ed in questo ultimo caso per un minimo di venti olivi, sarà corrisposto rispettivamente un contributo di lire 350 e 700.

**Art. 4.**

Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno fruito delle provvidenze creditizie di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178.

**Art. 5.**

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1958-1959 al 1962-63 da iscriversi nel bilancio del Ministero del tesoro. All'onere di un miliardo per l'esercizio 1958-59 sarà provveduto con le maggiori entrate che si verificheranno nel corso dell'esercizio stesso.